



Comune di Bovolenta
Provincia di Padova



REGOLAMENTO COMUNALE di

POLIZIA

MORTUARIA

Modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 28.11.2005

Modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 28.11.2010

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1.

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte di familiari e di chi per essi contenute nel DPR 3/11/2000 nr. 396, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 integrato dalla L. 833/1978, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D.Lg. 230/1995.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.

8. Ogni unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2.

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del DPR 285/90.

Art. 3.

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4.

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui al DPR 3/11/2000 n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9, e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 5.

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto, il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

3. E' fatto obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, per eventuali indagini per causa di giustizia, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, a sensi art. 3 lettera h) della L. 130/2001.

Art. 6.

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma del DPR 396/2000, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art.7.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni al DPR 396/2000, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei feti di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i feti di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo II°

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge nr. 91/1999, e successive modificazioni.

Art. 9.

1. Nei casi previsti di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco pur ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

Capo III°

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 12.

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa zincata con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 14.

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio od al cimitero, in carro chiuso sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto che saranno di volta in volta autorizzati.

Art. 15.

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 16.

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei Regolamenti locali.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

Art. 17.

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 18.

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

2. Per ottenere l'autorizzazione al trasporto dovrà essere presentata idonea istanza.

3. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri di altri culti all'art. 8 della Costituzione, richiesti dai familiari del defunto, intervengono all'accompagnamento funebre, attenendosi alle disposizioni che regolano lo svolgimento del funerale. La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.

4. Il Sindaco, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente, può autorizzare, in casi eccezionali e qualora si debbano rendere speciali onoranze al defunto, il trasporto di salme di persone morte fuori domicilio - ospedali, case di cura, alberghi, etc. dal luogo del decesso alla rispettiva abitazione. Parimenti può essere consentita l'esposizione della salma, a speciali condizioni, in luogo pubblico. In tali casi il trasporto si effettua con il feretro chiuso e con speciale automezzo, senza formazione di corteo funebre.

Art. 19.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione seguenti è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 20.

1. Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 19 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 25 e 26 seguendo le prescrizioni degli articoli 13 e 27.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 22, 23 e 24 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 21.

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 19.

Art. 22.

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto, per le salme da estradare dal territorio nazionale, è rilasciato dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 23.

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare

all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 25;

b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 24.

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 25;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Art. 25.

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiere della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per l'effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso

della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti più di 100 km, salvo il caso previsto dall'art. 20, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 26.

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 25, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 27.

1. Per il trasporto di cui all'art. 25, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 28.

1. Ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento

Art. 29.

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 30.

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 31.

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 19, 22, 23 e 24, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 13, 15, 20.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Capo IV°

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 32.

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza

assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 33.

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale, secondo le norme vigenti.

Art. 34.

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici, da parte del direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Capo V°

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 35.

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione

superiore, approvato con regio decreto 31 agosto, 1933, n. 1592, deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 36.

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 35, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempre che nulla osti da parte degli aventi titolo.

3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 37.

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 35, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 38.

1. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, pur autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

4. E' vietato il commercio di ossa umane.

Capo VI°

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 39.

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge nr. 91/1999.

Capo VII°

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 40.

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale comprendente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'art. 33.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 41.

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti significati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 42.

1. L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma della L. nr. 230/1995, in quanto applicabili.

Art. 43.

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 27 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Capo VIII°

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 44.

1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

2. I Comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.

3. I piccoli Comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

4. Vi sono nel Comune 2 cimiteri, uno nel capoluogo e uno nella frazione di Fossaragna.

Art. 45.

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

d) i nati morti ed i feti di cui all'art. 7 del D.P.R. 10/09/1990 n. 185;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

f) i cadaveri delle persone non residenti a Bovolenta con unico parente o affine residente a Bovolenta.

g) i cadaveri delle persone non residenti a Bovolenta ma già qui residenti per almeno 10 anni che abbiano espresso la volontà di essere sepolti a Bovolenta.

2. Una persona che sia residente nel Comune di Bovolenta oppure una che non sia residente nel Comune ma che abbia comunque diritto di essere sepolta nel cimitero di Bovolenta, stando al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, può richiedere che venga data sepoltura nel cimitero del Comune alla salma del proprio coniuge, dei propri genitori e figli, di propri fratelli e/o sorelle non coniugati, nonché ai resti mortali (sia resti ossei che ceneri) di coniuge,

convivente, parente e affine sino al 3° grado.

3. E' altresì consentita la sepoltura di persone residenti nei Comuni limitrofi che, per ragioni di vicinanza geografica, gravitano nel Comune di Bovolenta.

4. E' lasciata alla discrezionalità del Sindaco, la possibilità di concedere la sepoltura nel cimitero del Comune a persone che in vita abbiano avuto legami con la realtà del paese.

5. E' lasciata alla discrezionalità del Sindaco la possibilità di concedere la sepoltura nel cimitero del Comune a salme già sepolte in altri cimiteri.

Art. 46.

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco e se il cimitero è consorziale, al Sindaco del Comune dove si trova il cimitero.

2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale può controllare il funzionamento dei cimiteri e proporre al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 47.

1. Tutti i cimiteri, sia Comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 48.

1. I registri indicati nell'art. 47, debbono essere presentati, ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio Comunale, rimanendo altro presso il servizio di custodia.

Capo IX°

COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI. DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI.

Art. 49.

1. Gli uffici Comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 50.

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'estensione dell'area e la natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dalla giunta comunale.

2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art. 51.

1. La relazione tecnico sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, dalle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 52.

1. I cimiteri devono essere isolati dall'ambito mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

3. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può

essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni.

4. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

5. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

6. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 53.

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 78. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 54.

1. Nell'area di cui all'art. 53 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - b) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 55.

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto a cimitero.

2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 56.

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 57.

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni di cui al successivo art. 100 del presente regolamento, del Piano Regolatore Cimiteriale e/o negli atti di concessione.

2. Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 ed 824 del codice civile ha carattere demaniale per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione. Con essa il Comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare od area da adibire a sepoltura, con diritto d'uso temporaneo. Tale diritto non è commerciabile né alienabile. Non può essere fatta concessione di loculo a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; qualora ciò venisse accertato dagli uffici comunali, le corrispondenti concessioni dovranno essere revocate.

3. La concessione è subordinata all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di concessioni cimiteriali e di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e, per le concessioni novantanovennali e trentennali, delle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione.

4. La concessione, può essere soggetta:

a) a revoca per esigenze di pubblico interesse. In tal caso deve essere assegnata dal Comune altra area o sistemazione equivalente;

b) a decadenza nei casi di cui all'art. 58, nonché per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, e per inadempienza alle clausole contrattuali;

c) a rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura.

Art. 58.

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. In particolare, il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenga opportuni ed indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi. Nel caso in cui la sepoltura o parte di essa presenti una statica precaria o si trovi in condizioni indecorose, si sospende la tumulazione, restando il concessionario obbligato all'esecuzione dei lavori occorrenti ed al versamento di un congruo deposito di garanzia che viene restituito ad opere eseguite od impiegato nell'esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non vi provvede.

3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

4. Nel caso di irreperibilità del concessionario viene apposto sulla sepoltura apposito cartello avviso. Decorso un anno dalla diffida o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano

circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza, con atto del Sindaco, da notificarsi al concessionario in quanto reperibile; se irreperibile si pubblica l'atto sull'Albo pretorio dell'Ente, in due inserzioni successive di 15 giorni ciascuna.

5. Pronunciata la decadenza dei menzionati vincoli, ove necessiti, si procede all'esumazione od alla estumulazione necessaria, con l'osservanza delle norme relative. I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune ed il feretro viene distrutto. Le salme estumulate, qualora non risultino completamente mineralizzate, sono inumate, previa perforazione del feretro metallico, trascorso il periodo regolamentare sono passate nell'ossario comune.

6. Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili o lo stato gravemente indecoroso della sepoltura, ovvero la preponderante presenza di salme inumate o tumulate che non abbiano vincoli di parentela od affinità con il titolare della concessione o suoi eredi e conviventi. Nel primo caso, rilevandosi consigliabile la demolizione della sepoltura, si provvede di conseguenza, disponendo dell'area per nuove concessioni. Nel secondo caso si procede con le modalità di cui al successivo art. 87.

7. Per i manufatti presenti all'interno del Cimitero Comunale in stato di abbandono tale, da non consentire di risalire alle eventuali salme ivi tumulate e quindi ai possibili legittimi concessionari, il Comune procederà ad apporre apposito cartello avviso con il quale vengono chieste informazioni; decorsi 6 mesi dall'applicazione dell'avviso si procederà all'apertura del manufatto. Qualora, all'interno, vi siano indicazioni che consentano di risalire ai concessionari legittimi, dovrà essere chiesto ai medesimi il mantenimento in stato decoroso della sepoltura, imponendo comunque almeno il ripristino delle iscrizioni di cui all'art. 47, a pena di decadenza. Qualora, invece, all'interno del manufatto, non vi siano indicazioni che consentano in alcun modo di risalire ai concessionari legittimi, il Comune procederà d'ufficio all'eventuali esumazioni/estumulazioni a sensi artt.77-78-79 del presente regolamento e alla riassegnazione dell'area cimiteriale, a chi ne faccia richiesta.

Capo X°

OSSARIO COMUNE

Art. 59.

1. Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 79 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Capo XI°

INUMAZIONE

Art. 60.

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

Art. 61.

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 62.

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune solo qualora non vi provvedano i privati, da un manufatto identificativo (cippo, lastra, lapide, croce) costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici, sul quale devono obbligatoriamente essere indicati il nome, cognome e la data di nascita e di morte del defunto.

Art. 63.

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 64.

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 65.

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una

lunghezza di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 66.

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 67.

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo XII°

TUMULAZIONE

Art. 68.

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. All'interno del medesimo loculo o nicchia possono essere tumulate anche cassetine

contenenti resti ossei o urne cinerarie.

2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

10. Per le sepolture private, ulteriori prescrizioni tecniche di costruzione possono essere fissate nell'atto di concessione.

11. Le tumulazioni, nei loculi costruiti dal Comune possono essere provvisorie o trentennali.

12. Quando per circostanze particolari una salma non può essere immediatamente tumulata nella sepoltura riservatane, quando ne deve essere eseguito, dopo poco tempo, il trasporto in altro Comune, e nel caso di costruzione di cappelline funerarie, il feretro può essere tumulato in un loculo del Comune concesso provvisoriamente.

13. La concessione provvisoria dura un anno e può essere rinnovata, qualora non siano venuti meno i motivi che a suo tempo hanno permesso l'originaria concessione, per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza del triennio, ove il Comune abbia indicato la disponibilità di loculi o tombe e gli interessati non abbiano ancora provveduto alla definitiva sistemazione od al trasporto della salma, si procede, previa diffida alla rimozione d'ufficio ed alla inumazione in fossa comune.

14. Nei chiusini dei loculi in concessione provvisoria non sono consentite iscrizioni. Le concessioni provvisorie sono subordinate al versamento del canone annuo stabilito in tariffa ed al ripristino del chiusino, qualora quest'ultimo, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, risulti seriamente danneggiato.

Art. 69.

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Capo XIII°

CREMAZIONE

Art. 70.

1. Spetta alla regione, a sensi dell'art. 6 della L. 130/2001, l'elaborazione dei piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione fra essi, ai quali spetta la gestione attraverso una delle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs n. 267/2000.

Art. 71.

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa in tal senso dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella di iscrizione dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente punto vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. L'ufficiale di stato civile può altresì, autorizzare, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera c) precedente o, in caso di loro irreperibilità dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni.

3. La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari. Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

4. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Art. 72.

1. E' consentita la dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs 285/1992 (nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

3. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile, sulla base della volontà espressa dal defunto.

4. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita a sensi art. 411 del codice penale come modificato dall'art. 2 della L. 130/2001.

Art. 73.

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Qualora le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere siano raccolte in un'apposita urna, questa deve portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e deve essere sigillata.

3. Le urne, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, possono essere tumulate, interrate o affidate ai familiari. Possono altresì essere affidate per la conservazione ad enti morali o privati.

4. Le dimensioni limite delle urne sono quelle corrispondenti alle cassetine per loculi-ossari.

5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni dell'autorità sanitaria.

6. Ogni cimitero può avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

7. Le urne di cui ai commi precedenti possono essere collocate anche utilizzando parte degli ossari esistenti.

Art. 74.

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi

sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Capo XIV°

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 75.

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni. Qualora siano richiesti periodi superiori, si procederà a concessioni, di durata comunque non superiore a venti anni.

3. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti
- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

4. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

5. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

6. I familiari, i quali ritengano che nel feretro vi siano oggetti preziosi o ricordi, ed intendano recuperarli, devono darne avviso al responsabile del servizio prima delle esumazioni e debbono intervenire all'operazione. Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti durante le esumazioni, se richiesti dai familiari, sono a questi consegnati solo dopo una accurata

disinfezione.

7. Se non richiesti sono deposti nell'ossario particolare o consegnati all'economo municipale, se la salma è destinata all'ossario comune. Ne è fatta registrazione nel verbale.

Art. 76.

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 77.

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere esumata senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 78.

1. Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.Lgs. nr. 22/1997, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 79.

1. Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione novantennale (ex perpetue), si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

2. Le concessioni di loculi e loculi-ossari a tempo indeterminato (ex perpetue) si considerano, dall'entrata in vigore del presente regolamento, di durata trentennale.

3. E' tuttavia possibile procedere all'esumazione prima dello scadere della concessione; l'apertura del feretro, invece, non può avvenire prima dei 20 anni, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria; in questo caso il resto mortale potrà essere:

- a) inumato, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di sostanze biodegradanti;
- b) avviato a cremazione ai sensi dell'art. 71bis del presente regolamento.

4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione novantennale, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

5. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del DPR 285/1990.

6. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

7. Il Comune non è obbligato ad avvertire i singoli concessionari della scadenza delle concessioni trentennali. Ciononostante, allo scopo di rendere possibile la rinnovazione della concessione o traslazione della salma in cellette ossario, si procederà a comunicare ai concessionari o alle persone individuate dal Comune tale scadenza, dando ai medesimi 15 giorni di tempo per la risposta. Qualora il concessionario sia deceduto od irreperibile o non si trovino altre persone legate da vincoli di parentela di ogni ordine e grado del concessionario originario, come individuate dal Comune, ai quali inviare la predetta comunicazione, si procederà a collocare sui chiusini dei loculi scaduti, appositi cartelli avviso. Trascorso un trimestre dalla esposizione del cartello avviso, senza che gli interessati abbiano provveduto in uno dei modi predetti, le salme sono rimosse d'ufficio, dando loro destinazione comune. Ad operazione eseguita il responsabile del servizio di custodia trasmetterà il verbale relativo all'ufficio municipale di polizia mortuaria.

8. Le concessioni trentennali di loculi nei Cimiteri sono rinnovate per un periodo di quindici oppure trenta anni, ferma restando la possibilità di rinnovo provvisorio di cui all'art. 68 (comma 13) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Le concessioni di loculi-ossario sono rinnovabili; concessione e rinnovo si intendono trentennali.

9. Decorso il succitato termine, le salme presenti nei loculi di cui trattasi sono traslate in celle ossario, fatte salve le disposizioni dell'art. 78 del Regolamento.

10. Le estumulazioni da loculi di proprietà comunale eseguite a richiesta del Concessionario, prima dello scadere del periodo di concessione e previa autorizzazione del Sindaco, comportano la decadenza della concessione medesima.

11. Qualora il concessionario intenda restituire al Comune il loculo o l'area avuti in concessione o permutarli con altro loculo o area del cimitero, il Comune è tenuto a corrispondere un equo indennizzo pari al 50% del costo relativo agli anni di concessione non goduti, prendendo come riferimento il costo che il loculo o l'area cimiteriale hanno al momento della restituzione, intendendo tale costo corrispondente a quello di un loculo nuovo. Le costruzioni eseguite, i monumenti innalzati, le lapidi poste, se non ritirati dal concessionario, passano di proprietà del Comune.

12. La rinuncia o decadenza di concessioni di loculi-ossario non comporta alcun rimborso.

Art. 80.

1. Si consente che in seguito ad estumulazione ordinaria o straordinaria venga effettuata l'inumazione della salma, su richiesta e a spese degli interessati e con le modalità previste dal Capo XI;

2. I loculi resi liberi in seguito ad estumulazione si possono vendere anche se non vengono immediatamente occupati: l'interessato può scegliere il loculo che avrà un costo diverso a seconda della sua ubicazione;

3. In riferimento al c. 2, ciò si rende possibile sia in presenza di un decesso, sia nel caso di trasferimento di salma da loculo a loculo;

4. All'acquisto di un loculo nuovo o usato, in occasione di decesso, è consentito un ulteriore acquisto di un loculo vicino per trasferire la salma o i resti mortali di un defunto parente, secondo i legami di parentela previsti dall'art. 74 del Codice Civile.

5. E' consentito tumulare nello stesso loculo, sia o meno presente un feretro (cfr. Circolare Ministeriale n. 24 del 24 giugno 1993), una o più cassette di resti mortali e urne cinerarie.

Art. 81.

1. I loculi famiglia vengono concessi per fila verticale secondo la costruzione del manufatto.

2. La concessione degli stessi avviene su domanda di un unico richiedente e per i componenti della famiglia secondo i legami di parentela previsti dall'art. 74 del Codice Civile.

3. Il periodo di concessione ha validità novantanovenne.

Art. 82.

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chi esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 83.

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 84.

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83 del DPR 285/1990.

2. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazioni l'accesso al cimitero è consentito ai soli familiari ed operatori, previa comunicazione da affiggere ai cancelli di entrata almeno 24 ore prima.

Capo XV°

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 85.

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, i campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuna di adeguato ossario.

3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

4. Per esigenze di servizio e relativamente ad opere di carattere generale, si possono rimuovere sepolture comuni e private, dandone preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo a carico del Comune ad altra sistemazione delle salme.

Art. 86.

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 49 e seguenti.

Art. 87.

1. Le concessioni previste dall'art. 85 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni.

2. Le concessioni a tempo indeterminato (ex perpetue), si considerano, dall'entrata in vigore del presente regolamento, di durata novantanovenale.

3. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire il manufatto entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. Dal vincolo della novantanovenalità si intendono in ogni caso decadute le strutture non sistemate nel termine dovuto.

4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

5. Le concessioni di aree per la costruzione di cappelline funerarie di famiglia impegnano alla sollecita presentazione del progetto, all'inizio dei lavori entro dodici mesi ed al completamento dell'opera entro tre anni dalla data del pagamento della concessione. Per gravi e giustificati motivi l'Amministrazione può concedere proroga dei suddetti termini per un periodo massimo di sei mesi. Trascorsi detti termini, ovvero scaduta la proroga per ogni mese di ritardo sarà applicata una penale pari al 5% del valore della concessione. Dopo un ulteriore trimestre continuando l'inosservanza dei termini su esposti, viene pronunciata la decadenza della concessione con trattenuta dell'eventuale penale non pagata.

6. La richiesta di trasferimento di salme, per diversa sistemazione comporta la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune del manufatto. La rinuncia espressa o la decadenza, di cui al comma 5, danno luogo al rimborso del prezzo della concessione, calcolato sulla base delle tariffe in vigore all'atto della rinuncia: il Comune è tenuto a corrispondere un equo indennizzo pari al 50% del costo al momento della restituzione.

Il canone stabilito per le concessioni provvisorie si intende corrispettivo dell'uso della sepoltura per un anno o frazione di anno.

7. Le retrocessioni e le cessioni sono così regolate:

a) aree libere: il concessionario di area destinata alla costruzione di sepoltura di famiglia, qualora non intenda più usufruire e sempre che l'area sia libera da salma o da opere sepolcrali, può rinunciare alla concessione ottenendo il rimborso di cui sopra.

b) aree con parziale costruzione: il concessionario che pur avendo iniziato la costruzione, non intende portarla a termine e rinuncia alla concessione, ottiene il rimborso di cui alla precedente lettera b) conservando il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, che debbono essere rimosse entro due mesi dalla rinuncia. Il Comune può autorizzare la cessione di dette opere al nuovo concessionario dell'area rinunciata che si impegna ad ultimare la costruzione entro un dato termine;

c) aree con opere finite: il Comune si riserva il diritto di prelazione nel caso in cui il concessionario di sepoltura ultimata intenda, per particolari giustificati motivi, cederla a terzi. Per la restituzione dell'area viene corrisposto al titolare il rimborso dovutogli ai sensi del disposto della predetta lettera a). Il valore delle opere è invece calcolato, di comune accordo fra l'ufficio Tecnico del Comune ed un tecnico di fiducia del proprietario. In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'Autorità giudiziaria. Se il Comune non intende avvalersi del diritto di prelazione, la cessione del manufatto può essere autorizzata in favore di terzi, ferma la retrocessione dell'area al Comune e l'obbligo di quest'ultimo di concederla al nuovo proprietario del manufatto. I suddetti provvedimenti sono adottati, su richiesta documentata delle parti, con apposito atto deliberativo, seguito dalla stipula di atto di concessione da parte del Comune, per quanto riguarda l'area, e di atto notarile per quanto riguarda il manufatto. Le spese dell'atto restano a carico del nuovo concessionario. La cessione di sepolture di famiglie appartenenti a più titolari deve essere fatta con il consenso espresso delle singole parti.

8. La rinuncia alla concessione di sepolture di famiglia e la cessione di cappelline funerarie, edicole e sarcofaghi sono di regola autorizzate quando il manufatto è stato liberato e sono stati sistemati altrove le salme ed i resti mortali in essa contenuti.

9. Nei casi di totale abbandono ed incuria dei manufatti di cui al presente capo, quando siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e siano trascorsi almeno 6 mesi dall'affissione dell'ultimo avviso sulla tomba, la concessione si intende revocata. I resti mortali eventualmente rinvenuti saranno traslati all'ossario comune come previsto dall'art. 58 comma 5.

Art. 88.

1. Il diritto di uso delle sepolture private concessa a persone fisiche è riservata alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti Comunali.

3. La domanda di tumulazione in una sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiara la legale rappresentanza. Venendo a mancare il concessionario, deve essere richiesto dagli eredi il riconoscimento della titolarità della concessione nei modi sotto indicati. Non si dà corso alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. In tal caso il richiedente è tenuto a provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione; le controversie fra titolari di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice Ordinario.

Le concessioni cimiteriali sono identificate e localizzate secondo la terminologia di orientamento utilizzata nelle piante storiche, o dai piani regolatori cimiteriali. Ai fini degli accertamenti o dell'individuazione e localizzazione delle concessioni i dati presi in considerazione sono i seguenti: indicazione del cimitero interessato (capoluogo o frazioni), della zona del medesimo, dell'orientamento geografico, del progressivo (di piante o reale), dei titolari, degli estremi del titolo alla concessione, dell'intestazione della tomba e delle salme sepolte.

4. I diritti d'uso delle sepolture di famiglia e delle aree da adibire a sepoltura, sono trasmissibili per successione legittima e, estinto tale vincolo, per successione testamentaria oppure per rinuncia di un concessionario in favore degli altri contitolari. I trapassi di diritto d'uso devono essere comprovati da titoli regolari e cioè:

a) per successione: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o attestazione giudiziale; se la successione è testamentaria deve essere prodotta una copia o l'estratto del testamento;

b) per rinuncia: atto notarile in copia autenticata.

La presa d'atto del trasferimento del diritto d'uso può essere subordinata all'esecuzione di opere necessarie alla tomba.

Qualora non fosse possibile determinare la titolarità di concessioni cimiteriali da apposito atto formale, fanno fede le intestazioni riportate nei registri storici .

5. Nel caso di concessioni cimiteriali su aree adibite a sito di tombe di famiglia, può essere formalizzato un nuovo atto, su richiesta ed a favore degli eredi, anche con contestuale rinuncia di parte dei medesimi, con le modalità di cui sopra.

6. La stipula del nuovo atto deve essere preceduta da presa d'atto del trasferimento per successione di concessioni novantanovennali con individuazione dei successori legittimi o testamentari per la parte di anni residua della concessione.

7. La stipula del nuovo atto non richiede il versamento di ulteriori canoni, salvo le sole spese contrattuali a carico degli interessati, subordinando, ove sia ritenuto opportuno, la presa d'atto stessa all'esecuzione di opere necessarie alla tomba interessata.

8. In caso di rinuncia alla cointestazione o di successione ereditaria, non si dà corso alla stipula di un nuovo atto, ma alla sola variazione della titolarità nei registri, previo atto dell'Ufficio competente.

9. Fermi i diritti del Comune, il concessionario di una sepoltura individuale o di famiglia può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria la salma di persona estranea alla famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. Il consenso per la sepoltura provvisoria, per la durata di un anno, rinnovabile al massimo per altri due anni, deve essere esteso su foglio bollato ed essere firmato dal concessionario. Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta delegato ai sensi del precedente comma 4. Il consenso si intende limitato alle sole salme in esso indicate; all'esterno della tomba può indicarsi il nome della salma accolta. Il consenso è subordinato al pagamento delle spese indicate in tariffa.

10. Il diritto di sepoltura fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di premorienza. Più titolari di una tomba possono, con atto notarile da produrre in copia all'ufficio concessioni, procedere alla divisione, tra loro, dei vari tumuli.

11. Allo scadere delle concessioni per l'uso di tombe di famiglia, il concessionario o gli altri aventi titolo possono chiedere il rinnovo della concessione stessa per un periodo non superiore a cinquanta anni. Le modalità di rinnovo delle concessioni sono stabilite con apposito disciplinare o, comunque, nell'atto di rinnovo della concessione stessa.

12. Nel caso di nuova concessione, a seguito di compravendita delle tombe di famiglia con rinuncia alla concessione da parte dei titolari; i nuovi titolari dovranno versare l'intero canone di nuova concessione.

13. Agli importi dovuti al Comune sono da aggiungere i diritti sanitari stabiliti dalle disposizioni in vigore, per le esumazioni o le estumulazioni straordinarie, cioè eseguite rispettivamente prima del decorso di anni dieci o di anni trenta.

14. Le prestazioni di cui alla Parte C) della tariffa, esclusa la n° 1, riguardano interventi su loculi ed ossari sia di proprietà comunale, sia costruiti su aree in concessione a privati, qualora i concessionari le richiedano; gli importi della tariffa sono aggiornati periodicamente con delibera di Giunta Comunale.

Art. 89.

1. E' fatto divieto, pena la decadenza della concessione, di far inumare o tumulare salme che siano estranee ai concessionari nelle proprie tombe di famiglia, senza che ciò sia notificato al Comune con indicazione del periodo per il quale è concesso il permesso, ai sensi dell'art. 87), 9° comma; la tumulazione od inumazione deve essere autorizzata con la procedura di cui all'art. 68) in caso contrario si dispone l'esumazione od estumulazione d'ufficio; le spese conseguenti sono a carico del concessionario.

2. Eventuali situazioni d'uso da parte di non aventi titolo, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere regolarizzate secondo quanto di seguito esposto.

3. Con atto dell'Ufficio competente possono essere autorizzate cointestazioni di concessioni cimiteriali a favore di persone che non risultino eredi dei titolari, previo assenso scritto degli aventi titolo e con stipula di nuovo atto, qualora i nuovi concessionari risultino avere legami di parentela od affinità con le persone le cui salme risultino tumulate od inumate nelle tombe site sulle concessioni in questione.

Art. 90.

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

4. L'atto per la dimostrazione della titolarità di concessione cimiteriale, anche ai fini del rilascio di autorizzazione edilizia, è costituito dall'atto di concessione, accompagnato, ove necessari, da dimostrazione di avvenuta successione, legittima o testamentaria, del diritto di concessione, che potrà avvenire anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'interessato.

Capo XVI°

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 91.

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 92.

1. Il terreno di cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 93.

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello

precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 94.

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

Capo XVII°

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 95.

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 50 possono prevedere aree speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un area proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

Capo XVIII°

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 96.

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 97.

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 94, oltre l'autorizzazione di cui

all'art. 6, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 98.

1. I Comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art. 99.

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 100.

1. A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

Capo XIX°

IMPRESE E LAVORI. DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 101.

1. Per l'esecuzione di lavori nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzione che non siano riservati al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di provati esecutori, a loro libera scelta.

2. Detti imprenditori o ditte debbono essere iscritti alle competenti categorie professionali od artigianali ed i rispettivi incarichi devono essere segnalati al Comune.

Art. 102.

1. Compatibilmente con il carattere e la struttura delle cappelline può essere autorizzata l'esecuzione della muratura a facciata vista. In tal caso il muro deve essere lavorato a mattone pieno, sabbiato, di prima scelta.

2. I loculi devono avere la profondità minima utile di metri 2,25, la larghezza di cm 75 e l'altezza di cm 70, ed essere numerati.

3. I limiti di altezza, l'intercapedine dalle sepolture limitrofe e di distanza dai viali sono fissati dal piano regolatore cimiteriale (art. 90) e/o da specifico atto amministrativo.

4. In assenza del PRG Cimiteriale e/o da specifici atti amministrativi sono di norma consentiti interventi di manutenzione e di ristrutturazione nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Art. 103.

1. La consegna dell'area viene fatta al concessionario, od a persona da questi delegata, da un tecnico delegato dall'Amministrazione comunale al controllo dell'esatta esecuzione delle opere in ordine al progetto approvato ed alle eventuali modificazioni indicate nel permesso. Il responsabile del servizio di custodia ha l'obbligo di informare l'ufficio tecnico per disposizioni atte a prevenire o rimuovere irregolarità ed abusi. A lavori ultimati dovrà essere richiesto permesso di usabilità, previo parere del coordinatore sanitario.

Art. 104.

1. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal responsabile del servizio di custodia.

2. E' vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Al termine dei lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi, od ingombro qualsiasi.

5. Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di riparazione, i concessionari, devono evitare che venga recato danno alla proprietà comunale o privata; che non vengano occupate in modo stabile o temporaneo alcune parti, e non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.

Art. 105.

1. E' vietato far sostare all'interno del cimitero i veicoli impiegati nel trasporto di

materiali, ad eccezione di quelli comunali.

Art. 106.

1. Gli imprenditori ed esecutori dei lavori hanno la responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al comune ed a terzi, derivassero in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

Art. 107.

1. L'orario di lavoro coincide con l'orario di apertura e chiusura del cimitero. E' in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni festivi.

Art. 108.

1. Dal venti ottobre al cinque novembre di ogni anno, è vietata l'introduzione di materiali ed i lavori in corso di esecuzione per conto di privati vengono sospesi.

2. Le imprese e ditte debbono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio armature e ponti, ed allo stoccaggio degli stessi, in modo tale che non costituiscano intralcio o pericolo, salvo diversa disposizione comunale.

3. Durante le cerimonie funebri è vietata l'introduzione di materiali ed i lavori in corso di esecuzione per conto di privati devono essere sospesi.

3. La posa di lapidi ed iscrizioni sui chiusini dei loculi e di ossari è consentita fino al trenta ottobre.

Art. 109.

1. I privati, previo benestare dell'Amministrazione, possono eseguire direttamente e far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di formazione, mantenimento ed ornamentazione dei tumuli e sepolture dei loro defunti.

2. Nell'ambito del cimitero non è permessa l'organizzazione di attività professionali o commerciali o, comunque, a fine di lucro, aventi carattere generale ed abituale, dirette alla manutenzione ed alla ornamentazione delle tombe ed alla fornitura dei relativi materiali.

Art. 110.

1. Nei cimiteri è istituito il servizio di illuminazione elettrica delle sepolture a mezzo di lampade votive.

2. L'accensione delle lampade votive viene garantita per la durata di 14/15 ore giornaliere in rapporto alle stagioni.

Art. 111.

1. Per apporre lapidi, occorre comunicare al Responsabile del Settore Tecnico.
 2. La richiesta per la posa di lapidi deve essere presentata all'Ufficio tecnico Comunale almeno 20 giorni prima. Allegato alla domanda deve essere unito il disegno della lapide, in scala 1:10; deve essere specificata pure la qualità del marmo impiegato, il testo dell'epigrafe ed indicata la fossa sulla quale la lapide va posta.
 3. Le lapidi da collocare sulle fosse dei campi comuni non debbono eccedere metri 1,20 di altezza, metri 0,70 di larghezza e, con i contorni, superare la lunghezza di metri 1,70 per defunti di età superiore ai 10 anni; non debbono eccedere metri 0,90 di altezza, metri 0,60 di larghezza e metri 1,20 di lunghezza per defunti di età inferiore ai 10 anni. Devono essere di marmo o pietra naturale dura ed essere fissate sopra un solido zoccolo pure di marmo o pietra naturale dura.
 4. L'iscrizione funeraria, che deve contenere le sole generalità del defunto ed eventuali brevi parole celebrative, deve essere compilata in lingua italiana. Sono permesse solo citazioni in latino.
 5. Per facilitare la identificazione delle salme delle donne coniugate o vedove, possono essere indicati entrambi i cognomi.
 6. L'applicazione di cornici od ornamenti è autorizzata solamente se il materiale impiegato è di tipo e qualità prescritti.
- L'uniformità dei tipi avrà efficacia per le nuove file e riquadri; la struttura competente al rilascio delle autorizzazioni è il Settore tecnico LL.PP. del Comune.

Art. 112.

1. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto: coniuge, convivente, figli, genitori, etc.
2. Eventuali modifiche o aggiunte alle epigrafi richiedono una comunicazione all'ufficio tecnico.

Art. 113.

1. E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti non decorosi o facilmente deperibili.
2. E' consentita la coltivazione di fiori e piante ornamentali purché non superino l'altezza di cm 50 e non eccedano, con i rami, i limiti assegnati a ciascun tumulo, né rechino danno od ingombro alle sepolture attigue da collocare alla base del contorno per una profondità massima di cm. 30.
3. E' consentita la collocazione di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, mazzi di fiori, ceri e simili, purché decorosi e rispondenti alla severità dell'ambiente, in difetto di che possono essere rimossi senza l'obbligo di alcun avvertimento.
4. E' vietata la messa a dimora di piante o fiori particolarmente invasive o di medio e grandi dimensioni.

Capo XX°

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI. COMPETENZE

Art. 114.

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. Mezz'ora prima della chiusura, viene dato l'avviso per l'uscita. Le persone che sono nel cimitero devono prepararsi all'uscita, in modo che questa avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 115.

1. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso e sconveniente, o che comunque fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del pio luogo;
 - c) a chiunque, quando vi siano motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna.

Art. 116.

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli all'interno del cimitero. Per motivi di salute il Sindaco può concedere il permesso di visita con l'uso dell'automobile. Nel permesso sono indicate le condizioni da osservare per effettuare la visita. La circolazione dei veicoli di servizio, di quelli delle imprese, è regolata dal responsabile del servizio di custodia.
2. Il personale di servizio può far uso della bicicletta

Art. 117.

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
 - a) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
 - b) introdurre cani o altri animali o cose irriverenti; introdurre cesti o pacchi salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe;
 - c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - e) nell'eseguire la manutenzione od il riordino di fosse comuni, depositare su altre fosse o sui viali erbacce o rifiuti di qualsiasi natura; il terriccio deve essere sepolto nella fossa stessa ed ogni altro detrito collocato negli appositi cestini;
 - f) spargere sulle fosse comuni ghiaio, pietrisco o granito di marmo;

- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- h) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli e sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini in ogni sorta; tale divieto si estende particolarmente al personale del cimitero e delle imprese e quanti vi svolgono attività;
- l) prendere fotografie o copie di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- m) eseguire i lavori sulle tombe di privati senza autorizzazione;
- n) assistere, non autorizzati, alla esumazione di salme.

Art. 118.

1. I cimiteri ed i servizi relativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del Comune.
 2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:
 - a) per le denunce di morte, il rilascio delle autorizzazioni conseguenti ed il controllo dell'avvenuto pagamento dei relativi diritti, l'ufficio stato civile del Comune;
 - b) per i lavori di costruzione, modifica o usabilità di tombe di famiglia, per la posa di lapidi ed iscrizioni l'ufficio tecnico;
 - c) per lavori di manutenzione di opere di carattere pubblico, loculi costruiti dal Comune l'ufficio tecnico;
 - d) per la polizia interna e la vigilanza generale il responsabile dei servizi cimiteriali;
 - e) per le concessioni di loculi, aree e per la stipula dei contratti di concessione l'ufficio Segreteria contratti del Comune;
 - f) per la polizia esterna il corpo di polizia municipale;
 - g) per la riscossione di canoni e tariffe per operazioni cimiteriali l'ufficio economato;
 - h) per la riscossione dei diritti sanitari il servizio economato del distretto sanitario;
 - i) per le funzioni di medico necroscopo la direzione sanitaria dell'unità sanitaria locale.
- L'organico del personale addetto ai cimiteri e le relative attribuzioni sono disciplinate dal regolamento per il personale.

Capo XXI°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 119.

1. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data

di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 120.

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma dell'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 121.

1. E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

2. Sono altresì abrogate le precedenti tariffe per la concessione di loculi, ossari ed aree cimiteriali, vigenti sia per il Cimitero di Brusadure che per quello di Fossaragna. Le rispettive nuove tariffe sono indicate nell'allegato a) al presente regolamento.

3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni a cose provocati nei cimiteri da persone estranee al servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni e furti.

4. Le concessioni di aree per la costruzione di sepolture private, salvo diversa decorrenza di termini indicata nell'atto di concessione, sono dichiarate decadute se i concessionari, regolarmente diffidati, non provvedano alla costruzione delle opere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di decadenza si dà luogo al trattamento di cui all'art. 87, comma 6, lett. C).

Art. 122.

1. Le operazioni cimiteriali di cremazione, inumazione in campo comune ed esumazione sono soggette al pagamento da parte dei familiari sino al terzo grado di parentela, così come quelle di estumulazione e traslazione secondo le tariffe indicate nell'allegato a) al presente regolamento.

2. Le predette operazioni sono gratuite in caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa, su indicazione dei servizi sociali comunali.

3. Le tariffe indicate nell'allegato a) possono essere variate con apposita delibera di Giunta Comunale.

Art. 123.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento decade il diritto di perpetuità. Pertanto, sarà cura dell'Amministrazione Comunale comunicare ai concessionari o eredi l'avvenuta decadenza ed il conseguente rinnovo per novantanove anni in caso di aree e 30 anni in caso di loculi – ossari.

INDICE

CAPO I° - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI Articoli da 1 a 7	pag. 2 a 4
CAPO II° - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI Articoli da 8 a 11	pagg. 4 a 5
CAPO III° - TRASPORTO DEI CADAVERI Articoli da 12 a 31	pagg. 5 a 10
CAPO IV° - RICONTRIO DIAGNOSTICO Articoli da 32 a 34	pagg. 10 a 11
CAPO V° - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO Articoli da 35 a 38	pagg. 11 a 12
CAPO VI° - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO Articolo 39	pag. 12 a 13
CAPO VII° - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE Articoli da 40 a 43	pagg. 13 a 14
CAPO VIII° - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI Articoli da 44 a 48	pagg. 14 a 16
CAPO IX° - COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI. DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI Articoli da 49 a 58	pagg. 16 a 19
CAPO X° - OSSARIO COMUNE Articolo 59	pag. 19
CAPO XI° - INUMAZIONE Articoli da 60 a 67	pagg. 20 a 21
CAPO XII° - TUMULAZIONE Articoli da 68 a 69	pagg. 21 a 23
CAPO XIII° - CREMAZIONE Articoli da 70 a 74	pagg. 23 a 25
CAPO XIV° - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Articoli da 75 a 84	pagg. 25 a 29
CAPO XV° - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI Articoli da 85 a 90	pagg. 29 a 33
CAPO XVI° - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI	

Articoli da 91 a 94	pagg. 33 a 34
CAPO XVII° - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI Articolo 95	pag. 34
CAPO XVIII° - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI Articoli da 96 a 100	pagg. 34 a 35
CAPO XIX° - IMPRESE E LAVORI. DISPOSIZIONI TECNICHE Articoli da 101 a 113	pagg. 36 a 39
CAPO XX° - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI. COMPETENZE Articoli da 114 a 118	pagg. 39 a 40
CAPO XXI° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articoli da 119 a 123	pagg. 41 a 42